

(N. 1467)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 dicembre 1950 (V. Stampato N. 1590)

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

di concerto col **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

e col **Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 DICEMBRE 1950

Arruolamento straordinario per i servizi di Pubblica sicurezza

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È data facoltà al Ministro dell'interno di effettuare un arruolamento straordinario di 500 guardie scelte e di 4.500 guardie nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La facoltà di cui al comma precedente e le analoghe facoltà di arruolamenti ordinari, straordinari, temporanei o in soprannumero e di richiami o trattenimenti in servizio di personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di cui alle vigenti disposizioni, saranno esercitate in modo che il contingente complessivo di ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie del Corpo predetto risulti contenuto nel limite massimo di 82.000 unità.

Gli aspiranti all'arruolamento di cui al 1° comma del presente articolo debbono essere in possesso di tutti i requisiti previsti per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Gli aspiranti ai posti di guardia scelta debbono avere prestato servizio, quali graduati, nelle Forze armate dello Stato, per un periodo di almeno sei mesi.

Art. 2.

Il personale arruolato ai termini dell'articolo precedente non contrae vincolo di ferma e può, a giudizio dell'Amministrazione, in qualsiasi momento, essere esonerato dal servizio.

Esso è sottoposto alle norme disciplinari di servizio previste per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Al personale suddetto è corrisposto il trattamento economico iniziale spettante alle guardie ed alle guardie scelte di pubblica sicurezza, comprese le indennità previste per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai termini ed alle condizioni stabilite dalle disposizioni vigenti.

In caso di malattia, di ferite o di lesioni, con conseguente inabilità, o di decesso per riconosciuta causa di servizio, si provvede al trattamento privilegiato di pensione ai termini delle disposizioni vigenti.

Art. 3.

L'onere occorrente per il potenziamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è

stabilito in annue lire 10.000.000.000 di cui lire 6.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1950-51, alle quali si farà fronte con corrispondenti aliquote delle maggiori entrate di cui alla legge 1950, n. . . . , concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1950-51 (primo provvedimento).

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni da introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.